Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 CSAT 06
DEL 25 OTTOBRE 2016

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione del rappresentante A.I.A. sig. Giuseppe Lo Cicero, nella riunione del giorno 25 ottobre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 13/A
A.S.D. CEFALU' CALCIO (PA) Avverso squalifica fino al 31/12/2016 del calciatore sig. Giovanni Badalamenti.
Campionato 1° Ctg Gir. "B" Gara Bagheria/Cefalù Calcio del 09/10/2016.
C.U. n. 93 del 12/10/2016.

Con appello tempestivamente e ritualmente proposto l'A.S.D. Cefalù Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.
In buona sintesi la reclamante sostiene che il proprio tesserato non sarebbe mai stato espulso al termine della gara non risultando ciò né dal rapportino consegnato dall'arbitro al termine della gara né dalle immagini televideo trasmesse dall'emittente televisiva "Tele One" reperibili sul sito "You Tube" ragion per cui il calciatore sig. Giovanni Badalamenti sarebbe estraneo ai fatti contestatigli.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante in sede di comparizione avendone fatto tempestiva e rituale richiesta, ribadendo che il sig. Badalamenti si era semplicemente avvicinato al direttore di gara per il saluto finale e, avuto il diniego da quest'ultimo, pronunciava espressioni offensive al suo indirizzo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l'inammissibilità della produzione del video ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 del C.G.S. in quanto le riprese prodotte da un lato non offrono piena garanzia tecnica e documentale dei fatti e dall'altro non tendono a dimostrare che l'autore del gesto in danno dell'arbitro sia persona diversa da quelle indicata in referto.
Nel merito letto il referto e il relativo supplemento, redatti dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara mentre l'arbitro si accingeva a fare rientro negli spogliatoi il calciatore n. 2 dell'A.S.D. Cefalù Calcio sig. Giovanni Badalamenti assumeva un grave comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti di questi e nel contempo lo tratteneva, da dietro, per la divisa.
In ragione di quanto sopra risulta certo che l'autore del comportamento antisportivo posto in essere in danno del direttore di gara è il sig. Giovanni Badalamenti e poiché tale azione è avvenuta al termine della gara e "fuori dal terreno di gioco" non era necessario che l'arbitro gli notificasse l'espulsione così come non era necessario riportarla nel rapportino di fine gara, poi consegnato alle Società.
Ciò posto il gravame deve, comunque, trovare parziale accoglimento, in quanto la sanzione inflitta dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi, così come da dispositivo, tenendo conto che quanto posto in essere dal sig. Giovanni Badalamenti è avvenuto in unico ed isolato contesto senza che lo stesso abbia avuto ultronee conseguenze per l'arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino al 30 novembre 2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Badalamenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 14/A

A.S.D. SPORT CLUB PELORITANA (ME) Avverso squalifica per 3 gare a carico del calciatore sig. Gaetano Smedile
Campionato C5 serie C1 gir. A - Gara Cus Palermo/Peloritana del 15/10/2016.
C.U. n. 104 del 19/10/2016.

Con tempestivo appello lo Sport Club Peloritana ha impugnato la sanzione così come irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che sia "rideterminata in termini più equi", non avendo il calciatore in questione posto in essere alcun grave atto di violenza nei confronti dei calciatori avversari, *"essendosi limitato ad accennare un atteggiamento di reazione ad una provocazione subita, che consiste nell'avere avvicinato il capo al volto dell'avversario".* Circostanze che sarebbero comprovate dalla cronaca dell'incontro descritta sul sito web del Cus Palermo, nonché da uno scambio epistolare avvenuto sul social Facebook tra lo Smedile e tale sig. Christian Termini, che comproverebbero l'atto simulatorio posto in essere dal calciatore avversario.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la produzione documentale allegata al ricorso non è ammissibile ostandovi l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. che attribuisce fede privilegiata al rapporto del direttore di gara.
Dalla lettura di detto documento risulta che al 19° del 1° tempo il sig. Smedile è stato espulso *"perché dopo che un suo compagno subiva un fallo di gioco, colpiva con una testata un avversario il quale, dopo essere caduto a terra, riusciva tranquillamente a proseguire il gioco".*
Ciò posto la Corte, rileva che il gravame è infondato e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, in quanto applicata nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S..
Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, al fine di accertare eventuali responsabilità a carico del calciatore sig. Christian Termini.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Procedimento 15/A

A.S. A.S.D. SALINA (PA) Avverso squalifica per 6 gare a carico del calciatore sig. Davide Osvaldo.
Campionato C5 serie C2 - Gara Montalbano/Salina del 08/10/2016.
C.U. n. 93 del 12/10/2016.

Con tempestivo appello l'A.S. A.S.D. Salina ha impugnato la sanzione così come irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, limitandosi a sostenere di ritenere ingiusta e quindi riducibile la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Osvaldo, posto che lo stesso *"nella sua carriera quasi decennale di calciatore di C5 non ha mai avuto delle espulsioni ma è sempre stato esempio di lealtà e sportività, spesso plaudito anche dagli avversari che ha avuto di fronte".*
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva che l'appello così come proposto è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 5 e 36 comma 2 del

C.G.S., non costituendo motivazione riferibile al fatto in questione il mero riferimento agli ottimi precedenti dell'Osvaldo asseritamente esente da sanzione in tanti anni di attività sportiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25/10/2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti